

Circolare n. 25

Chiaromonte Gulfi, 21 ottobre 2024

Ai Docenti
Ai Genitori
Albo e sito web
LORO SEDI

Oggetto: Legge 159 del 13 novembre 2023 "Decreto Caivano".

Per opportuna conoscenza alle SS.LL., si sintetizzano, di seguito, le principali norme introdotte nel decreto di cui all'oggetto.

Obbligo di istruzione

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

Il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Il dirigente scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Il Sindaco in caso di violazione dell'obbligo di istruzione procede ai sensi dell'art.331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

Analogamente il dirigente scolastico procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., in caso di elusione dell'obbligo di istruzione.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

Abrogazione normativa precedente

Abrogato l'art.731 del codice penale che prevedeva in caso di omissione, senza giustificato motivo, dell'istruzione elementare, l'ammenda fino a euro 30.

Assegno di inclusione

L'assegno di inclusione non può essere trasferito al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non viene documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione.

In caso di condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell'obbligo di istruzione, consegue la sospensione dell'assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sebastiano Spiraglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3 comma 2, D. lgs 39/93